

## **Art. 34**

### ***Ricettività e modalità dell'offerta***

1. La tata può accogliere fino a quattro minori contemporaneamente, da un minimo di 2 ore a un massimo di dieci ore continuative giornaliere, sulla base di orari concordati con la famiglia e indicati nel contratto di diritto privato stipulato tra le parti (la tata e un genitore del minore).
2. L'orario di apertura del servizio è stabilito da ogni singola professionista e non deve superare le 50 ore settimanali, in virtù della tipologia di lavoro esercitato che prevede la tutela e l'incolumità dei piccoli utenti.
3. Il servizio di tata familiare è aperto secondo le necessità del territorio, tranne periodi di chiusura annuali che di regola sono concordati dalla tata con le famiglie. L'informazione della chiusura formale deve avvenire preventivamente e deve essere inviata al coordinatore del servizio e agli uffici competenti.
4. La tata può essere autorizzata ad attivare presso la propria struttura, in affiancamento e non in sostituzione, forme di collaborazione volontaria e non retribuita con propri familiari o conoscenti con i quali è consolidata una relazione di fiducia, al fine di favorire una piena funzionalità del sistema. Si evidenzia che ogni forma di collaborazione può essere revocata dai volontari, dalla Tata familiare e dalla struttura competente, qualora non si presentino attività praticabili dal volontario stesso o se ne accerti la palese inidoneità al prestare la propria opera.
5. La tata può svolgere attività di sostegno e di supporto alle famiglie anche non residenti che per brevi periodi soggiornano sul territorio; si precisa che questa condizione non prevede il contributo regionale previsto per le famiglie residenti.